

CHIARIMENTO N. 7

1. OGGETTO: TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'art. 8 del Capitolato d'Oneri cita (pag. 33):

“Gli strumenti di monitoraggio ambientale di tipo fisso devono essere installati nelle strutture oggetto del presente appalto entro 6 mesi dalla data di consegna formale degli immobili che avverrà con il Verbale di Consegna.

La rilevazione con altra strumentazione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di consegna degli immobili.

La consegna della "Relazione sullo stato degli impianti" deve avvenire entro 6 mesi a partire dalla data di consegna formale degli immobili e il documento deve essere aggiornato ogni 6 mesi.

La consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica o documentazione equivalente deve avvenire entro 12 mesi dalla data di consegna degli immobili, salvo diversi accordi tra le parti e salvo diverse prescrizioni.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporta l'applicazione delle relative penali di cui all'art. 28 del presente Capitolato”.

di contro, l'art. 16 del medesimo Capitolato d'Oneri recita (pagg. 47-50):

“L'appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti. A questo scopo l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante entro 1 anno dalla stipula contrattuale (o attivazione in caso di partenza differita delle prestazioni) un progetto esecutivo degli interventi necessari a realizzare:

- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;*
- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.*

L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro 1 anno dalla stipula contrattuale,

- certificazione energetica,*
- diagnosi energetica*

degli impianti e degli edifici oggetto dell'appalto, rispetto a riscaldamento / raffrescamento

Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro 1 anno dalla stipula contrattuale (salvo attivazione differita delle prestazioni), un progetto esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento.”

Premesso che la mancata consegna nei tempi richiesti è soggetta a penale, si chiede alla Stazione Appaltante:

- a. di chiarire quale sia la data di consegna dei suddetti documenti: la data di consegna formale degli immobili (art. 8) o la data di stipula del contratto (art. 16)?;
- b. di specificare come sia possibile soddisfare le tempistiche dell'art. 8 (installazione degli strumenti di monitoraggio entro 6 mesi dalla data di consegna formale degli immobili) e, al contempo, dell'art. 16 (consegna del progetto esecutivo del sistema di monitoraggio entro 12 mesi dalla stipula contrattuale).

2. OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

Con riferimento ai sistemi automatici di controllo e monitoraggio, nonché di gestione a distanza (telegestione) degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di cui all'art. 16 del Capitolato d'Oneri, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che i costi di progettazione, preventivazione, fornitura e posa in opera dei sistemi siano a totale carico dell'Offerente e ricompresi nel prezzo di appalto.

RISPOSTE

1. L'art. 9 del Capitolato d'Oneri recita espressamente che: “ Si precisa che la disciplina prevista nella “parte generale” (sia preliminare che conclusiva), si considera integrata dalla disciplina contenuta nella presente parte speciale. Pertanto, in caso di contrasti, prevale la disciplina contenuta nella presente parte speciale e comunque la soluzione più conveniente per l'Amministrazione in termini di economicità della prestazione, salva la prevalenza qualitativa della stessa”.

Da quanto sopra menzionato, si evince che la tempistica prevalente delle attività di monitoraggio e controllo sarà quella indicata nell'art. 16 del Capitolato d'Oneri (1 anno anziché 6 mesi).

2. Sì, i costi sono a totale carico dell'offerente.